

Gli effetti di Basilea II sul sistema creditizio

DOTT. ALFREDO VARRATI
ANALISTA SENIOR, SETTORE CREDITI CORPORATE, ABI,
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, ROMA

Negli ultimi anni in ABI ho avuto modo di seguire quasi per intero il processo di recepimento di Basilea II dal 2004, quando il comitato di Basilea ha definito il proprio consultation paper, fino alla elaborazione della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) e poi per tutto il processo di consultazione della Banca d'Italia, terminato nel dicembre del 2006 con le emanazioni delle istruzioni di vigilanza nazionali, che sostanzialmente recepiscono quello che è Basilea nell'ordinamento italiano. In quei mesi mi è capitato spesso di intervenire in eventi simili per parlare di Basilea. La linea dei miei interventi era quella secondo cui Basilea II rappresenta una necessaria evoluzione di Basilea I che, in ragione del suo scarso grado di sofisticazione, presentava dei problemi. Parlare oggi di Basilea II con lo stesso entusiasmo di qualche tempo fa, quando fino a ieri sono stato a discutere con la Federazione Bancaria Europea del CRD4, ovvero del quarto pacchetto di riforme della stessa Direttiva che è l'emanazione di Basilea II, mi lascia un po' in imbarazzo, perché sono convinto che questa crisi finanziaria non sia una dimostrazione del fallimento di Basilea II per una serie di motivi.



Il comitato di Basilea è un comitato che si riunisce presso la Banca dei Regolamenti Internazionali ed è composto dai governatori delle banche centrali del G10. Il primo accordo di Basilea nasce nel 1988 e impone di detenere un requisito patrimoniale minimo a fronte dei rischi assunti. L'obiettivo era quello di garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario per evitare fallimenti a catena con conseguenze disastrose per i depositanti e per l'economia in generale.



L'obiettivo principale di Basilea II è quello di allineare il capitale regolamentare al capitale economico. Il problema fondamentale di Basilea I è che si imponeva un capitale minimo a fronte della



tipologia e non della qualità di controparte, quindi a parità di controparte io potevo scegliere di affidare la controparte più rischiosa e che dava rendimenti maggiori, e questo ovviamente aumentava la quantità di rischi a carico al sistema bancario. Allineare capitale economico e capitale regolamentare, nell'attività di finanziamento, significa discriminare tra controparti buone e cattive, distinguere tra operazioni a breve e medio/lungo termine, distinguere tra imprese di piccola, media o grande dimensione e far valere a fini patrimoniali l'effetto di mitigazione che danno forme di protezione del credito di tipo personale o reale.

Anche Basilea II come Solvency II è basata su tre pilastri. Erroneamente si parla sempre di Basilea II come un accordo per i requisiti minimi patrimoniali, ma quello è solo il primo dei tre pilastri che prevede sostanzialmente metodi di valutazione del rischio di credito, che viene calcolato con tre metodi. Il primo metodo è quello standardizzato che si basa sui rating esterni rilasciati da agenzie riconosciute. C'è poi l'approccio IRB che si distingue in IRB di base e IRB avanzato, dove il fattore di ponderazione del rischio è calcolato tramite modelli interni che la banca stessa definisce. Ci sono poi i rischi operativi che sono nuovi rispetto al primo accordo e il rischio di mercato che è sostanzialmente analogo a quello previsto in Basilea I.

Il secondo pilastro prevede invece dei controlli prudenziali. Questo significa che le autorità di vigilanza in base alle effettive politiche dei rischi assunti dalla banca possono imporre requisiti patrimoniali ulteriori rispetto a quelli minimi soprattutto in rischi di concentrazioni tasso e liquidità.

Infine c'è il terzo pilastro che è la disciplina del mercato e dà un forte ruolo alla disclosure verso il mercato come strumento di governance sulla banca e sulla sua stabilità.

Come si calcola per Basilea il capitale di vigilanza? Sostanzialmente il capitale di vigilanza è la somma delle attività creditizie ponderate per il rischio, moltiplicata per un coefficiente di rischio e per l'8%, questo è il calcolo sia per Basilea I che per Basilea II. La differenza è che con Basilea I questo coefficiente è determinato in relazione alla tipologia della controparte: per fare un esempio per i Governi era previsto lo 0%, per le banche il 20%, per i mutui ipotecari il 50% e per le imprese il 100%. Questo vuol dire che a fronte di 100 euro erogate ad una impresa per Basilea I il requisito minimo patrimoniale era pari a 8 euro.



gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Il calcolo del capitale di vigilanza

$$\text{Capitale di Vigilanza} = \sum \text{Attività creditizie} \times \text{Coefficiente di rischio} \times 8\%$$

Basilea I
Il Coefficiente è determinato in relazione alla **tipologia della controparte**

- Governi Centrali e banche centrali 0%
- Banche ed enti del settore pubblico 20%
- Mutui ipotecari 50%
- Imprese 100%

ABI

gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Il calcolo del capitale di vigilanza

$$\text{Capitale di Vigilanza} = \sum \text{Attività creditizie} \times \text{Coefficiente di rischio} \times 8\%$$

Basilea I
Il Coefficiente è determinato in relazione alla **tipologia della controparte**

Basilea II
Il Coefficiente è determinato in relazione alla **qualità della controparte e dell'operazione**

ABI

gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Il calcolo del capitale di vigilanza

$$\text{Capitale di Vigilanza} = \sum \text{Attività creditizie} \times \text{Coefficiente di rischio} \times 8\%$$

Basilea I
Il Coefficiente è determinato in relazione alla **tipologia della controparte**

Basilea II
Il Coefficiente è determinato in relazione alla **Standardised Approach Rating esterno**

- AAA/AA- = 20%
- A+/A- = 50%
- BBB+/BB- = 100%
- < BB- = 150%
- Unrated = 100%
- Retail = 75%**

ABI

Basilea II cambia questa impostazione, determinando il coefficiente patrimoniale in relazione alla qualità, e non alla tipologia, della controparte e alla struttura dell'operazione. Come ho detto, prevede un metodo standardizzato che si basa sulla valutazione delle agenzie di rating, quindi a seconda del rating esterno prevede diversi livelli di coefficiente patrimoniale e un metodo più sofisticato che è quello dei metodi interni dove l'assorbimento patrimoniale diventa funzione di variabili come la probabilità di default, il tasso di recupero, la durata del prestito e il fatturato dell'impresa affidata.

Questo sistema di valutazione, soprattutto per le imprese, ha rappresentato un cambiamento epocale, innanzitutto perché diventa fondamentale capire qual è l'approccio valutativo utilizzato dalla banca. Per esempio, un'impresa se considerata retail può beneficiare di un requisito patrimoniale del 75%. Considerato il requisito dell'8% significa che a fronte di 100

euro erogate a un'impresa retail, indipendentemente dal reddito creditizio di questa impresa, la banca accantona 6 euro contro gli 8 di Basilea I. Quindi se fossi gestore di un'impresa senza rating, piccola e mediamente rischiosa, preferirei andare da una banca standardizzata dove la mia situazione patrimoniale e la mia situazione di finanziamento potrebbero essere sicuramente migliori. Se invece fossi un'impresa corporate con discrete garanzie da poter offrire alla banca andrei sicuramente su una banca che utilizza metodi avanzati e che saprebbe valorizzare l'ef-



fetto delle garanzie ai fini patrimoniali e quindi a parità delle condizioni propormi termini di finanziamento migliori. L'8% (linea azzurra) è l'assorbimento standard di Basilea II per le controparti corporate, mentre in corrispondenza del 6% (linea rossa) troviamo il retail. Le imprese più piccole possono così essere inserite nel portafoglio retail, e, indipendentemente dalla loro rischiosità, consentono alla banca un assorbimento patrimoniale minore e possono dunque beneficiare di migliori condizioni di accesso al credito. Le curve (curve blu e gialla) di ponderazione previste dai metodi interni non sono invece linee rette poiché al variare della probabilità di default prevedono un aumento dell'assorbimento patrimoniale. Chiaramente anche qui il ruolo delle garanzie diventa fondamentale perché si può sostituire sulla stessa curva la ponderazione dell'impresa con la ponderazione del garante. Questo diventa fondamentale per le piccole imprese che non possono beneficiare dell'approccio standardizzato in caso di assistenza di un confidi.

Questo diventa fondamentale per le piccole imprese che non possono beneficiare dell'approccio standardizzato in caso di assistenza di un confidi.

gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio


Il nuovo rapporto banca-impresa

Con Basilea 2 diventa importante per l'impresa conoscere e comprendere il tipo di approccio valutativo adottato dalla banca!

	Standardised	IRB Foundation	IRB Advanced
Impresa Corporate	Fonderazione basata su rating esterni oppure RW = 100%	Fonderazione calcolata con curva corporate in funzione di PD calcolata internamente	Fonderazione calcolata con curva corporate in funzione di PD, LGD, M calcolati internamente
Impresa Retail	RW = 75%	Fonderazione calcolata con curva retail in funzione di PD calcolata internamente	Fonderazione calcolata con curva retail in funzione di PD, LGD, M calcolati internamente

ABI



Il Comitato di Basilea ha condotto degli studi per analizzare l'impatto di Basilea II sul sistema creditizio. In generale, indipendentemente dal metodo considerato, gli assorbimenti patrimoniali saranno generalmente minori rispetto a Basilea I. Se distinguiamo per portafoglio si nota che per quasi tutti i portafogli gli assorbimenti patrimoniali consentiti da Basilea II saranno minori rispetto a Basilea I, con la sola eccezione, nell'IRB, del



portafoglio enti sovrani perché – mentre prima la ponderazione era pari a 0 – adesso va calcolata la PD dell'ente sovrano che in alcuni casi può assumere valori anche significativi. Sebbene sia un discorso fatto nel 2005, quando la congiuntura economica era completamente differente, va segnalato che, a parità di condizioni, le previsioni del comitato di Basilea sono sostanzialmente buone, contrariamente ai timori delle imprese sotto questo punto di vista.

Come cambia la valutazione del merito creditizio con Basilea II? Sostanzialmente c'è una prima fase in cui si valuta l'imprenditore di fondi, attraverso una serie di variabili di tipo qualitativo e quantitativo. C'è poi una seconda fase che è quella della valutazione dell'esposizione in cui, invece della probabilità di default dell'imprenditore, entra in gioco la LGD, ovvero il tasso di recupero, e qui ci sono una serie di variabili che possono venire considerate che sono le caratteristiche della operazione, la presenza di garanzie eligible, il grado di liquidità delle garanzie, il tipo di procedura per la gestione del contenzioso, ecc.

Basilea II impone alla banca una maggiore collaborazione tra risk management e area commerciale, poiché il risk management, soprattutto per le banche IRB, crea il modello di valutazione del rischio di credito che, però, non può essere un modello puramente meccanico, ma va integrato sulla base delle informazioni raccolte dall'area commerciale; non esistono automatismi nell'applicazione del rating e quindi nell'applicazione delle conseguenti condizioni contrattuali. Basilea II comporterà anche una maggiore trasparenza, perché il processo di rating coniuga l'esperienza accumulata dalla banca nella struttura dei modelli, ma anche sul responsabile di filiale, che è il detentore della relazione con il cliente, e su cui Basilea II punta molto. E poi non necessariamente le informazioni che verranno richieste alle imprese saranno più numerose, ma saranno solo controllate e classificate in maniera differente. Per le imprese questo comporta una maggiore trasparenza verso le banche al fine di ottenere una corretta valutazione, una maggiore attenzione alla gestione degli aspetti finanziari e una maggiore condivisione delle scelte imprenditoriali con la banca di rife-



rimento. C'è poi la questione del multi affidamento che non vediamo di buon occhio, perché nei casi in cui l'impresa è affidata da più banche, c'è sempre la tendenza, da parte delle banche minori, ad appoggiare le scelte finanziarie fatte dalla banca che ha gli affidamenti maggiori, quindi noi spingiamo sempre per una bancarizzazione che abbia come riferimento una banca unica, per far sì che la stessa possa avere una visione globale migliore della posizione di rischio, economica e di investimento del cliente.

Prima che arrivasse la crisi, tra le sfide principali poste da Basilea II figurava senz'altro la gestione dei ritardi di pagamento. Basilea II dà infatti una nozione sostanzialmente nuova di default: il default è una esposizione scaduta che, a parità di condizioni, comporta alla banca un assorbimento patrimoniale maggiore e oltre alla normale nozione di default, quindi credito in sofferenza, passato a incaglio, strutturato o credito su cui sono avviate procedure esecutive, Basilea II stabilisce che in ogni caso, indipendentemente dalla reale possibilità di rientrare del credito, se un credito è scaduto o non pagato da oltre 90 giorni questo credito va considerato come scaduto. In Italia e in altri paesi dove la situazione è più problematica, la Commissione Europea ha concesso una deroga, e questi 90 giorni diventano 180 fino al 31/12/2011. Va ricordato però che, visti i tempi di pagamento della nostra pubblica amministrazione, anche 180 giorni non risolvono molto le cose. L'ABI ha lavorato tantissimo sui ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, facendo nascere così accordi come l'accordo quadro ABI/SACE, sostanzialmente il Governo ha tirato in ballo le compagnie di assicurazione e la SACE per agevolare lo smobilizzo di questi crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Un modo che abbiamo immaginato è la previsione di garanzie SACE (SACE è partecipata dallo Stato e gode della garanzie dell'ultima stanza del Governo) che permettono alla banca di non accantonare nulla a fini patrimoniali, poiché ponderate allo 0%. L'Accordo ha fatto un po' di fatica a diventare operativo, ma attualmente le prime banche stanno iniziando ad aderire e prevediamo che questi crediti, che la Confindustria stima tra i 30 e i 50 miliardi di euro, dovrebbero iniziare presto ad essere smobilizzati.

Un altro problema era quello delle velocizzazioni delle procedure esecutive immobiliari, dove la durata delle stesse è molto più alta in Italia che negli altri paesi. Tutto questo è però quello che preoccupava le banche prima della crisi finanziaria. Con l'arrivo della crisi ci si comincia a preoccupare di questioni ben più gravi. Io ritengo che la crisi finanziaria non rappresenti il fallimento di Basilea II e questo per alcuni motivi: il primo motivo è che la crisi finanziaria nasce in un paese come gli Stati Uniti, dove non si applica Basilea, si trasferisce poi in Europa, dove Basilea II entra in vigore solo il 1° gennaio 2008, ma relativamente al metodo più semplificato, cioè quello standardizzato, che poco avrebbe potuto fare contro quei prodotti complessi che comunque beneficiavano della valutazione massima da parte delle agenzie di rating. Si può dire quindi che la crisi, più che su Basilea II, ha messo in luce i problemi del sistema finanziario nel suo complesso, ha messo in

Gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Basilea 2: cosa cambia per la banca

- 1) **Maggiore collaborazione tra risk management e area commerciale.** Il risk management predisponi il modello (diverso da banca a banca) che stabilisce il rating, anche sulla base delle informazioni raccolte dall'area commerciale. Non esistono automatismi nell'analisi del merito di credito e nell'assegnazione del rating.
- 2) **Maggiore trasparenza.** Il processo di rating conta l'esperienza accumulata dalla banca nella valutazione delle imprese con la sensibilità del responsabile di filiale nell'analisi di rischio delle singole operazioni di finanziamento.
- 3) **Non necessariamente le informazioni richieste al cliente saranno più numerose.** Le informazioni saranno richieste, controllate e classificate in maniera diversa.

ABI

Gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Basilea 2: cosa cambia per le imprese

- 1) **Maggiore trasparenza verso le banche al fine di ottenere una corretta valutazione.**
- 2) **Maggiore attenzione alla gestione degli aspetti finanziari.**
- 3) **Maggiore condivisione delle scelte imprenditoriali con la banca di riferimento (questione multi-affidamento)**

ABI

luce i problemi del prestito facile, i conflitti di interesse delle agenzie di rating o della distorsione degli incentivi sottesi a una cartolarizzazione fatta male. Per tutto questo ora si sta cercando di correre ai ripari e molti attori si sono mossi. Uno dei problemi su cui si sono concentrati in molti è stato quello della cartolarizzazione: è vero che la cartolarizzazione è stato uno degli strumenti che ha comportato i problemi maggiori, ma il vero problema è quello relativo agli incentivi sottostanti il famoso modello originate to distribute. Quello che viene meno in una politica di origination dei crediti che ha l'esclusivo obiettivo di cartolarizzarli, per poi continuare nell'erogazione di altri finanziamenti, è l'incentivo a valutare esaurientemente il merito di credito della controparte, perché tanto il rischio viene trasferito a un veicolo e quindi al mercato. La cartolarizzazione tradizionale, che ormai da anni si pratica in Italia, non ha mai dato problemi veri e le banche italiane hanno sempre creduto nelle transazioni tenendo delle quote sui bilanci come dimostrazione al mercato della qualità dell'operazione.

Appena dopo la crisi si è mosso subito il Financial Stability Board, ma non solo. Si può dire che le istituzioni che si sono attivate subito dopo la crisi sono state tantissime. Le preoccupazioni principali della Commissione Europea sono tante. Infatti c'è già stato un primo pacchetto di riforme che è stato adottato dal Parlamento Europeo lo scorso 5 maggio, si sono gettate le basi legali per la costituzione dei college supervisor e la modifica sulla disciplina delle large exposure (grandi fidi) e della cartolarizzazione che ha imposto i requisiti minimi di retention delle tranche cartolarizzate. Inoltre c'è una disciplina comunitaria per il trattamento degli strumenti ibridi di capitali che prima non esisteva e lasciava adito a comportamenti di arbitraggio regolamentare.

Il secondo pacchetto di riforme che è stato pubblicato lo scorso 19 luglio prevede una modifica sui requisiti patrimoniali relativi al portafoglio di negoziazione, anche in relazione alle posizioni di cartolarizzazione che, se trasferite dal banking book al trading book, consentivano vantaggi regolamentari. Si è quindi imposto un requisito aggiuntivo rispetto a quanto previsto. Si è penalizzata inoltre la ri-cartolarizzazione, che è sostanzialmente una cartolarizzazione di attivi tra i cui attivi figura una posizione definita come cartolarizzazione e per questo tipo di attivi, a parità di rating, la Commissione Europea ha previsto requisiti patrimoniali maggiori. È sicuramente importante la modifica dei compensation scheme, si cercherà di far sì che le banche definiscano politiche di remunerazione dei dipendenti non basate sui profitti di breve termine, ma relazionate all'effettiva quantità di rischi assunti dalla banca nel lungo periodo sulla gestione e sulla prudenzialità delle politiche di investimento e di redditività.

Esiste poi un terzo pacchetto di riforme appena pubblicato dove si parla del dynamic provisioning: una delle critiche che si rivolgono a Basilea II era quella di essere prociclica, il che è vero perché Basilea II misura il rischio e impone i requisiti patrimoniali all'aumentare dei rischi assunti. È normale quindi che quando c'è crisi i

gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Le nuove sfide: 1) La gestione dei ritardi nei pagamenti

Un'esposizione va considerata in default quando:

- La banca giudica improbabile che senza l'esecuzione delle garanzie (eventualmente possedute), il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie;
- La banca include la posizione tra gli incagli e le sofferenze;
- La banca effettua una rettifica di valore ritenendo che sia intervenuta una scadimento della qualità del credito;
- La banca vede il credito subendo una perdita economica significativa;
- La banca consente una ristrutturazione del debito onerosa per lo stesso;
- La banca ha presentato per il debitore istanza di fallimento o procedura analoghi;
- Il debitore o terzi è chiesto istanza di fallimento

**In ogni caso, qualora
il debitore sia in arretrato di 90 giorni
su una obbligazione creditizia
(per l'Italia 180 giorni fino al 31/12/2011)**

ABI

gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

Le nuove sfide: 2) La velocizzazione delle procedure esecutive

Impatto sulla LGD

Paese	Durata delle procedure esecutive (mesi)
Grecia	~5
Francia	~10
Paesi Bassi	~10
Danimarca	~10
Svezia	~10
Germania	~10
UK	~10
Spagna	~10
Austria	~10
Finlandia	~10
Belgio	~15
Lussemburgo	~15
Portogallo	~20
Italia	~75

Fonte: elaborazione ABI su dati European Mortgage Federation (2007)

ABI

rischi aumentino e i requisiti patrimoniali risultino maggiori, incidendo negativamente sulle possibilità di accesso al credito del settore privato. Quello che si sta facendo con il dynamic provisioning è prevedere la creazione di cuscinetti di capitale in periodi di stabilità, in modo da far fronte a eventuali perdite quando poi le condizioni volgeranno verso il brutto. C'è anche l'idea di rimuovere la national discretion proprio per creare una normativa uniforme in tutta Europa, un riesame delle politiche retributive che verrà fatto poi in seguito e il trattamento prudenziale dei mutui.

Tra le riforme previste c'è poi un quarto pacchetto che riguarda gli emendamenti della CRD e altre Direttive che verranno emanate coerentemente con la nuova architettura di vigilanza europea, che prevede inoltre una European Banking Authority cioè una autorità che gestirà tutte le questioni della disciplina bancaria a livello centrale, e poi un quinto pacchetto di riforme finalizzato a recepire le nove misure che verranno definite e dal Comitato di Basilea che si sta attivando molto su questo tema.

Concludendo, se tutte queste iniziative fatte dalle varie istituzioni funzioneranno non saprei dirlo adesso, probabilmente per questo tipo di crisi, sì. Questa crisi ha dato delle lezioni a tutti, l'unico auspicio è che tutto quello che è successo non sia stato vano, ma abbia lasciato una consapevolezza e un grado di maturità economica in più da impiegare nel futuro che ci attende.

Gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

La crisi finanziaria e le modifiche alla CRD

3° Pacchetto di riforme Adottato in commissione di CRD 2 (luglio 2009)

- Due leggi per la costituzione del College of Supervisors
- Modifica alla disciplina della legge applicata e della cartolarizzazione
- Disciplina consistente per il trattamento degli strumenti ibridi di capitali

4° Pacchetto di riforme Adottato dalla CRD 2 (luglio 2009)

- Modifica dei requisiti patrimoniali relativi ai mercati mobiliari del trading book
- Provisions di riserva anche le perdite derivanti da deterioramento della qualità del credito nel trading book
- Requisiti patrimoniali standard per le posizioni verso la cartolarizzazione del trading book
- Razionalizzazione delle posizioni verso la "verticalizzazione"
- Modifica dei compensi e bonus

ABI Associazione Bancaria Italiana 4/11/09

Gli effetti di Basilea 2 sul sistema creditizio

La crisi finanziaria e le modifiche alla CRD

3° Pacchetto di riforme Testi pubblicati 2 (giugno 2009)

- Delle linee di un trattamento di dynamic provisioning
- Rimozione della national discretion prevista dalla CRD
- Revisione delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
- Trattamento prudenziale dei mutui residenziali in valore

4° Pacchetto di riforme Testi pubblicati con la CRD 2

- Riforme emendamenti alla CRD (e altre Direttive) per renderla coerente con la nuova architettura di vigilanza europea

5° Pacchetto di riforme Testi pubblicati nel 2010

- Finalizzati a recepire le nove misure approvate dal Comitato di Basilea

ABI Associazione Bancaria Italiana 10/11/09